Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — Roma — Martedì, 26 ottobre 1926 — Numero 249

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionario indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*) — Avellino: *C. Leprino* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S Benetta* — Benevento: *E Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A I. I.* — Bologna: *L Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E Castoldi* — Cagliari: *R. Carta Raspi* — Caltanissetta: *P Milia Russò.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale* — Catanzaro: *V Scaglione* — Chieti: *Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G Dolcetti.* — Foggia *G Pilone* — Forlì *G Archetti* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale* — Girgenti *L Bianchetta* — Grosseto: *F Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C* — Lucca: *S Belforte C* — Macerata *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria, Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G T Vincenzi e nipote* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia Treves; R Majolo e figlio* — Novara *R. Guaglio* — Padova: *A Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Viannini* — Pavia: *Succ Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E Schmidt* — Potenza (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R D'Angelo* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno *P Schiavone* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L d'Ignazio* — Torino: *F Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A L.I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia *L Cappellin* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Bengasi: *Francesco Russo* — Asmara: *A A e F Cicero* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — NB Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2089.

REGIO DECRETO 26 settembre 1926, n. **1719.**

Riconoscimento giuridico della Confederazione generale bancaria fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 7 agosto 1926 con la quale la Confederazione generale bancaria fascista domanda, a norma di legge, il riconoscimento proprio e delle associazioni nazionali che attualmente la compongono e fa riserva di chiedere il riconoscimento delle altre associazioni nazionali in corso di costituzione, nonchè delle federazioni nazionali che dovranno raggruppare le une e le altre;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36, 37 e 41 del relativo regolamento 1° luglio 1926, numero 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione generale bancaria fascista, della quale vengono approvati lo statuto ed i regolamenti concernenti la Sezione sindacale e la Sezione economico-finanziaria in cui la Confederazione si divide ai soli effetti interni: statuto e regolamenti annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono del pari riconosciute, ai sensi ed agli effetti della legge e del regolamento citati, le seguenti associazioni di grado inferiore, attualmente aderenti alla Confederazione: *a*) Associazione sindacale fra istituti nazionali di credito ordinario; *b*) Associazione nazionale sindacale fra istituti regionali di credito ordinario; *c*) Associazione nazionale sindacale fra banchieri privati; *d*) Sindacato nazionale fra banche popolari; *e*) Associazione nazionale sindacale fra ditte e commissionari di Borsa; e ne sono approvati i relativi statuti che vengono allegati al decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti della Confederazione e delle associazioni suindicate e circa il riconoscimento giuridico delle altre associazioni di primo grado, in corso di costituzione, e delle federazioni nazionali, che dovranno aderire alla Confederazione medesima.

Art. 2.

Sono delegate alla Confederazione generale bancaria fascista, in confronto delle associazioni dipendenti come sopra riconosciute, le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 29, comma 1°, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, comma 1°, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30 alla lettera *f*).

Le deliberazioni della Confederazione, emesse in sede di funzione tutoria sugli atti delle associazioni dipendenti, dovranno essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni; e sono suscettibili di ricorso, da parte degli interessati, al Governo del Re, a norma dell'art. 30 ultimo comma del citato regolamento.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle associazioni dipendenti dalla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, comma 2°, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione; nonchè il potere stabilito dall'art. 30, comma 2°, del detto regolamento e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 70. — CASATI.

ALLEGATO N. 1.

Statuto della Confederazione generale bancaria fascista.

Denominazioni, sedi e scopi.

Art. 1.

E' costituita la Confederazione generale bancaria fascista.

Essa ha sede principale in Roma, nonchè sede in Milano, e potrà stabilire uffici di rappresentanza in altre città.

La Confederazione ha carattere nazionale ed opera in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

Dalla Confederazione dipendono (art. 6 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e art. 36 R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130) le associazioni bancarie di primo grado, nonchè le federazioni nelle quali esse sono riunite.

Art. 3.

Tutti i contratti collettivi di lavoro stipulati nell'interesse delle proprie associate dalle associazioni di grado inferiore aderenti devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio o, per esso, dal Comitato esecutivo della sezione sindacale della Confederazione.

Art. 4.

La Confederazione potrà in ogni momento avocare a sè di pieno diritto la trattazione di quelle questioni sindacali

in discussione presso le associazioni dipendenti che ritenesse conveniente per ragioni di uniformità di indirizzo o per altre opportunità.

Art. 5.

La Confederazione non ha scopi di lucro.

Agli effetti interni essa si divide in due sezioni rette dal presente statuto e da appositi regolamenti.

1° La Sezione sindacale si propone:

a) lo studio e la soluzione dei problemi relativi ai rapporti di lavoro tra banche e personale in conformità alle disposizioni legislative, e col proposito di una proficua collaborazione;

b) lo studio e l'applicazione della legislazione sociale e di tutte le opere od iniziative educative ed assistenziali dirette a favorire, con spirito di solidarietà e con finalità nazionali, i rapporti fra aziende e dipendenti.

2° La Sezione economico-finanziaria si propone:

a) di favorire l'ordinato sviluppo del movimento finanziario e bancario nazionale, in armonia con la legittima tutela degli interessi comuni alle varie categorie degli enti associati ed in armonia con l'interesse generale del Paese;

b) di patrocinare e mettere in rilievo, con opportuna azione presso i poteri pubblici e seguendo i lavori legislativi, gli interessi ed i postulati della classe bancaria;

c) di provvedere, mediante un ufficio consultivo permanente, alla interpretazione ed illustrazione dei provvedimenti legislativi in materia bancaria;

d) di procurare e mantenere il miglior accordo fra gli enti associati, prestandosi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente questioni anche di carattere non generale;

e) di favorire l'incremento della cultura e della tecnica bancaria, la elaborazione delle consuetudini di banca e gli studi statistici ed economici.

Art. 6.

La Confederazione esercita sulle associate la vigilanza e la tutela anche in conformità di quanto è previsto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal titolo 1°, capo 4°, del relativo regolamento, nei limiti delle facoltà concesse dal decreto di riconoscimento.

Art. 7.

Appartengono alla Sezione sindacale le organizzazioni bancarie o finanziarie aventi carattere sindacale.

Possono appartenere alla Sezione economico-finanziaria gli enti bancari o finanziari che possiedano i requisiti di cui al relativo regolamento.

Sulle domande di ammissione e sulla esclusione dei soci deliberano i Consigli delle rispettive sezioni, salvo il ricorso al Ministro per le corporazioni nel caso di deliberazione presa dal Consiglio della Sezione sindacale.

Gli enti e le organizzazioni aderenti dovranno ispirare la loro condotta a principî di italianità e di solidarietà nazionale.

Costituiscono motivi di esclusione o di decadenza la mancanza o la perdita dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, dal presente statuto e dai regolamenti di sezione, nonchè la condotta in contrasto coi principî di italianità e di solidarietà nazionale.

Art. 8.

L'adesione alla Confederazione importa per le associazioni aderenti un impegno triennale che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non intervenga deliberazione di recesso da parte dell'associazione interessata. Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Confederazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera l'associazione dagli impegni ed obbligazioni che essa avesse assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

La deliberazione di recesso, a cura della Confederazione, sarà comunicata al Ministero delle corporazioni agli effetti di legge.

Contributi.

Art. 9.

Il funzionamento della Confederazione è assicurato mediante:

1° Il contributo della Sezione sindacale, costituito:

a) dalla quota dei contributi annui obbligatori a carico delle associate, deliberata dal Consiglio generale della Confederazione entro i limiti stabiliti a norma di legge, anche agli effetti dell'art. 24 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

b) dalla quota a favore della Confederazione degli eventuali contributi suppletivi annui che il Consiglio generale della Confederazione ha facoltà di determinare anno per anno a carico delle associate in misura non superiore a quella del contributo obbligatorio.

2° Il contributo della Sezione economico-finanziaria stabilito anno per anno dal Consiglio generale in misura non inferiore al contributo obbligatorio di cui al n. 1 lettera a) del presente articolo, e non superiore alla totalità delle contribuzioni di cui allo stesso n. 1.

Organi della Confederazione.

Art. 10.

Sono organi della Confederazione:

1° Il presidente.

2° Il Consiglio generale.

3° I Consigli di sezione ed eventuali Comitati esecutivi.

4° Il direttore generale.

Presidente.

Art. 11.

La Confederazione è retta dal presidente. Esso viene eletto dal Consiglio generale, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

La sua nomina deve essere approvata a norma di legge.

Art. 12.

Il presidente dirige e rappresenta la Confederazione, tanto nei rapporti interni come in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, ordina tutte le ispezioni e le indagini sulle associazioni confederate; decide l'intervento della Confederazione nelle controversie dinanzi la magistratura del lavoro; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto e dai competenti organi statali, e presiede i Consigli delle due sezioni.

In caso di impedimento lo sostituirà il consigliere a ciò delegato, o, in mancanza, il consigliere più anziano.

Consiglio generale.

Art. 13.

Il Consiglio generale si rinnova ogni due anni: esso è composto di 60 membri, di cui 30 eletti, nel proprio seno, dal Consiglio della Sezione economico-finanziaria, e 30 eletti, nel proprio seno, dal Consiglio della Sezione sindacale.

Elegge ogni biennio, anche fuori del proprio seno, un presidente.

Elegge anche ogni biennio, fuori del proprio seno, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti.

Ogni consigliere decade, nel corso del biennio, quando cessi di appartenere al Consiglio di sezione. Nel caso di vacanza di un posto di consigliere gli altri consiglieri provvedono alla surroga su designazione del Consiglio di sezione al quale apparteneva il consigliere cessante.

Il Consiglio generale è convocato d'ufficio dal presidente almeno una volta l'anno e può essere convocato su richiesta di un quarto dei componenti. Esso delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza di voti dei presenti.

Ogni consigliere, in caso di impedimento, può essere sostituito da altra persona appartenente all'amministrazione o alla direzione dello stesso ente bancario cui appartiene il consigliere impedito.

Il Consiglio generale può costituire nel proprio seno un Comitato esecutivo, deferendo al medesimo parte dei propri poteri e determinando le norme pel suo funzionamento.

Art. 14.

Il Consiglio generale:

a) ha l'alta sorveglianza sull'andamento della Confederazione e coordina l'azione delle due Sezioni;

b) può, per consentire una adeguata rappresentanza agli enti e alle organizzazioni confederate, variare il numero dei membri di esso Consiglio generale, ferma però la norma che la loro elezione sia fatta a giusta metà dai Consigli delle due sezioni;

c) delibera sulla istituzione di sedi e uffici staccati;

d) provvede e decide su tutto quanto può interessare il buon andamento della Confederazione ed il raggiungimento dei suoi scopi;

e) approva il preventivo delle spese della Confederazione;

f) approva i conti consuntivi dell'esercizio della Confederazione che si chiude al 31 dicembre;

g) nomina annualmente il segretario del Consiglio fra i membri dello stesso;

h) nomina e revoca il direttore generale e ne determina le condizioni di retribuzione;

i) nomina e revoca i funzionari, impiegati e consulenti della Confederazione;

l) esamina ed approva le proposte dei Consigli delle due sezioni per eventuali modifiche ai rispettivi regolamenti, salva la approvazione a norma di legge in quanto non si tratti di facoltà delegate alla Confederazione col decreto di riconoscimento;

m) esercita a sensi di legge la vigilanza e la tutela sugli enti e organizzazioni confederate, giusta quanto è detto agli articoli 6 e 7 del presente statuto, giudicando in sede di appello su eventuali provvedimenti disciplinari presi dalle Sezioni nei confronti degli enti che le compongono.

Consigli di sezione.

Art. 15.

Ciascun Consiglio di sezione è costituito da delegati delle federazioni, associazioni e gruppi aderenti, in ragione di almeno un consigliere ogni 10,000 lire o frazione superiore alle 5,000 lire di contributo versato alla Confederazione, con un minimo di tre consiglieri per ogni federazione o associazione ed un massimo di quindici.

I Consigli si rinnovano ogni due anni.

Art. 16.

Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio delle sezioni e provvede alla loro convocazione.

Il Consiglio di sezione può costituire nel suo seno un Comitato esecutivo, deferendo al medesimo parte dei propri poteri e determinando le norme per il suo funzionamento.

Art. 17.

Ciascuno dei due Consigli di sezione:

a) nomina e revoca, secondo le occorrenze, annualmente, il segretario della sezione;

b) nomina nel proprio seno i 30 membri che competono a ciascuna sezione per sua rappresentanza nel Consiglio generale della Confederazione;

c) nomina e revoca il direttore, i funzionari, impiegati e consulenti della sezione;

d) sovraintende alla gestione ed amministrazione della sezione, provvedendo per la sezione sindacale alle spese obbligatorie nella misura determinata dal R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e dai provvedimenti del Ministro per le corporazioni;

e) esercita nei confronti delle associate il potere disciplinare ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;

f) provvede per quanto occorre per il disimpegno delle funzioni e degli scopi di competenza della sezione in quanto non sia specialmente riservato al Consiglio generale.

Direttore generale.

Art. 18.

Il direttore generale, che deve possedere i requisiti prescritti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, sorveglia l'andamento degli uffici della Confederazione, provvede al coordinamento dell'azione delle due sezioni e all'avviamento delle pratiche a ciascuna di esse, secondo le direttive stabilite dal Consiglio generale.

Predispone il materiale per tutte le pratiche che debbono formare oggetto di esame e di delibera da parte dei Consigli di sezione e del Consiglio generale.

Provvede per l'esecuzione dei deliberati del Consiglio generale e dei Consigli di sezione, in quanto non sia altrimenti disposto dai Consigli stessi.

Controfirma tutti gli atti ufficiali e di carattere impegnativo emanati dalla Confederazione.

Norme di amministrazione.

Art. 19.

I mezzi per lo svolgimento dell'attività delle sezioni della Confederazione comprendono:

1° Le entrate per contributi obbligatori e facoltativi versati dalle confederate.

2° I redditi del patrimonio.

Il patrimonio di ciascuna sezione è distinto ed è costituito:

a) dal fondo di riserva costituito dalla quota sulle entrate annuali che vi fosse eventualmente devoluta ogni anno dal Consiglio, nonchè dalle eccedenze attive che risultassero alla chiusura dei conti annuali;

b) dal fondo di garanzia, comprendente la quota sui contributi annuali obbligatori esatti dalla Sezione sindacale a sensi dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, in relazione all'art. 18 del regolamento per l'applicazione della legge stessa.

Art. 20.

I fondi sociali verranno depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito fissati dal Consiglio delle rispettive sezioni o dal Comitato. Tali depositi saranno intestati alla Confederazione con indicazione della sezione che li effettua, e non potranno essere riscossi se non colle norme stabilite dai rispettivi regolamenti di sezione.

Per la Sezione sindacale l'erogazione delle entrate annuali è così ripartita:

1° Spese obbligatorie:

a) il decimo del provento annuo netto dei contributi obbligatori alla costituzione del fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926. Il fondo di garanzia sarà investito in titoli del Debito pubblico.

b) le attività residue, dopo l'assegnazione di cui alla precedente lettera a), verranno impiegate nella misura del 75 per cento nelle spese obbligatorie per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale e per gli altri titoli di cui all'art. 18, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e nel rimanente 25 per cento in:

2° Spese facoltative:
nelle quali sono da comprendere tutte quelle non contemplate nel precedente comma.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 21.

Il Consiglio generale è autorizzato a introdurre nel presente statuto tutte le modifiche che si rendessero necessarie, specie in rapporto alle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 22.

Nella prima attuazione del presente statuto il numero dei delegati di cui al precedente art. 13 verrà fissato per ciascuna federazione o associazione dal rispettivo Consiglio di sezione.

Art. 23.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto e dai regolamenti di sezione si fa riferimento esplicito alle disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 2.

Regolamento della Sezione sindacale della Confederazione generale bancaria fascista.

Dei componenti la Sezione.

Art. 1.

Costituiscono la Sezione sindacale le Federazioni o le Associazioni sindacali degli Istituti di credito, Banche, banchieri, Società finanziarie ed in genere delle persone od enti che esercitino il credito o le attività ausiliarie ad esso attinenti, le quali aderiscano alla Confederazione e — escluso ogni scopo di lucro — si propongano, oltre la tutela degli interessi economici e morali dei loro soci:

a) lo studio e la soluzione dei problemi relativi ai rapporti di lavoro fra Banche e personale, in conformità alle disposizioni legislative e col proposito di una proficua collaborazione;

b) lo studio e l'applicazione della legislazione sociale e di tutte le opere od iniziative educative ed assistenziali dirette a favorire, con spirito di solidarietà e con finalità nazionali, i rapporti fra aziende e dipendenti.

Contributi.

Art. 2.

La Sezione provvederà, entro i limiti consentiti dalla legge e dalle disposizioni statutarie, alle spese per il proprio funzionamento coi mezzi forniti dagli enti partecipanti.

Consiglio.

Art. 3.

La Sezione è retta da un Consiglio presieduto dal presidente della Confederazione e formato dai delegati delle Federazioni o Associazioni aderenti ai termini dell'art. 15 dello statuto confederale.

I consiglieri disporranno collettivamente di un voto per ogni trenta lire pagate dalla rispettiva Federazione o Associazione.

Ciascun consigliere può delegare a rappresentarlo altro dei colleghi, oppure il presidente della rispettiva Federazione o Associazione.

Art. 4.

Il Consiglio, oltre ad esercitare le attribuzioni di cui agli articoli 16 e 17 dello statuto della Confederazione:

a) propone la misura dei contributi confederativi di cui all'art. 9 lettera a) dello statuto della Confederazione;

b) esamina le questioni sindacali riguardanti gli enti federati;

c) disimpegna, anche a mezzo del Comitato esecutivo di cui al successivo art. 6, tutte le funzioni che gli vengono delegate in via di massima e statutariamente o caso per caso dalle Federazioni ed Associazioni aderenti;

d) discute e delibera sulla resa dei conti chiusi al 31 dicembre;

e) nomina ogni anno fuori del proprio seno tre revisori dei conti effettivi e due supplenti.

Le adunanze del Consiglio della Sezione, che sono convocate dal presidente, sono valide quando vi partecipano tanti

consiglieri quanti ne occorrono per rappresentare almeno la metà dei voti di cui dispone complessivamente tutto il Consiglio.

Art. 5.

I consiglieri decadono quando cessino di appartenere al Consiglio della Federazione o Associazione aderente.

Nel caso di vacanza di un posto di consigliere gli altri consiglieri provvedono alla surroga su designazione dell'ente al quale apparteneva il consigliere cessante.

Comitato esecutivo.

Art. 6.

Il Consiglio nomina fra i consiglieri un Comitato esecutivo composto da 5 a 11 membri oltre il presidente.

Il Comitato esecutivo è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 7.

Il Comitato esecutivo:

a) amministra in genere la Sezione, provvedendo anche per la costituzione di fondi o riserve speciali ai termini dell'art. 19 dello statuto Confederale;

b) predispone entro il mese di novembre il bilancio preventivo della Sezione per l'anno successivo;

c) compila la situazione finanziaria da sottoporre al Consiglio con opportuna relazione;

d) attende a tutte quelle mansioni che gli venissero delegate dal Consiglio.

Norme di amministrazione.

Art. 8.

I fondi sociali devono essere depositati a norma degli articoli 19 e 20 dello statuto Confederale.

I prelevamenti si potranno eseguire con la firma del presidente, o di chi ne fa le veci, abbinata a quella di un consigliere o del segretario o del direttore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 3.

Regolamento della Sezione economico-finanziaria della Confederazione generale bancaria fascista.

Componenti la sezione.

Art. 1.

La Sezione economico-finanziaria si compone dei gruppi nazionali nei quali si distribuiscono i soci e cioè:

1°) Gruppo istituti nazionali di credito ordinario (aventi un capitale sottoscritto e versato non inferiore ai 60 milioni).

2°) Gruppo istituti regionali di credito ordinario (aventi un capitale sottoscritto e versato inferiore ai 60 milioni).

3°) Gruppo banchieri privati.

4°) Gruppo banche popolari (istituti coperativi di credito a responsabilità limitata).

5°) Gruppo Monti di pietà di 1ª categoria.

6°) Gruppo società finanziarie.

Ogni gruppo dovrà comprendere almeno 5 soci; potrà per altro avere un numero minore di soci quando essi rappresentino complessivamente, fra capitale e riserve, almeno 250 milioni di lire.

Art. 2.

Possono essere ammessi dal Consiglio della Sezione quali soci gli Istituti di credito, le Banche ed i banchieri, i Monti di pietà e le Società finanziarie di origine e di nazionalità italiana funzionanti da almeno 5 anni, o che abbiano preso il seguito di aziende bancarie aventi tale anzianità. Il Consiglio della Sezione potrà, in casi eccezionali, derogare a tale disposizione, col voto favorevole di due terzi degli intervenuti.

Le Banche italiane residenti all'estero e le Banche estere nelle quali siano interessate Banche o capitale italiano potranno essere ammesse in qualità di soci corrispondenti. I soci corrispondenti ricevono le pubblicazioni sociali e possono valersi degli uffici della Sezione; non partecipano alle assemblee.

Art. 3.

Ogni socio all'atto della ammissione dovrà pagare una tassa di iscrizione nella misura determinata annualmente dal Consiglio della Sezione.

Contributi.

Art. 4.

Il contributo annuo è:

a) per i soci iscritti ai gruppi di cui ai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 1, di L. 300 per ogni milione, o frazione, di capitale versato e riserva dei singoli enti, secondo il loro ultimo bilancio pubblicato.

Per gli enti aventi, fra capitale versato e riserve, più di 100 milioni il contributo è:

di L. 300 per ogni milione, o frazione, sino a 100 milioni;

di L. 60 per ogni milione, o frazione, da 101 a 500 milioni;

di L. 30 per ogni milione, o frazione, oltre i 500 milioni;

b) per i soci iscritti ai gruppi di cui ai n. 3, 5 e 6 dell'art. 1, di una somma che sarà determinata, con criterio insindacabile, dal Consiglio della Sezione, sulla base della importanza ed efficenza dell'ente associato, indipendentemente dal capitale dichiarato, e col minimo di L. 500.

c) per i soci corrispondenti, di una somma che sarà determinata dal Consiglio della Sezione sulla base dell'importanza ed efficenza dell'ente associato, e col minimo di L. 500.

Organi della Sezione.

Art. 5.

Gli organi della Sezione sono:

a) il Consiglio della Sezione;

b) i Consigli dei gruppi;

c) l'assemblea;

d) il Collegio dei probiviri.

Consiglio della Sezione.

Art. 6.

I Consigli dei gruppi riuniti formano il Consiglio della Sezione.

Art. 7.

Il Consiglio della Sezione, che è presieduto dal presidente della Confederazione, oltre ad esercitare le attribuzioni di cui agli articoli 16 e 17 dello statuto della Confederazione:

a) stabilisce i contributi annui a tenore dell'art. 4 del presente regolamento;

b) predispone, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo della Sezione per l'anno successivo;

c) redige il bilancio consuntivo della Sezione al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio della Sezione è convocato dal presidente e le sue adunanze sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Consigli dei gruppi.

Art. 8.

Il Consiglio di ciascun gruppo è composto al massimo di 9 membri eletti dai soci iscritti al Gruppo.

I consiglieri dovranno appartenere alla amministrazione od alla direzione dei consociati.

Ogni consigliere, in caso di impedimento, può essere sostituito da altra persona appartenente all'amministrazione od alla direzione dello stesso ente bancario cui appartiene il consigliere impedito.

I Consigli dei gruppi si rinnovano ogni due anni.

I consiglieri decadono, nel corso del biennio, quando cessino di appartenere all'amministrazione o direzione del consociato a cui appartenevano al momento della elezione.

Nel caso di vacanza di un posto di consigliere gli altri consiglieri provvedono alla surroga su designazione dell'ente al quale apparteneva il consigliere cessante.

Il Consiglio di ciascun gruppo delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei presenti.

Assemblea.

Art. 9.

L'assemblea è costituita dai soci che intervengono personalmente od a mezzo di rappresentante.

Il rappresentante dovrà appartenere all'amministrazione od alla direzione del rappresentato ed essere munito di lettera conferentegli piena facoltà di rappresentanza.

Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto, salvo quanto in appresso.

Il socio che paghi un contributo annuale di almeno lire cinquemila ha diritto a due voti e quindi può farvi intervenire due rappresentanti.

Il socio che paghi un contributo annuale di almeno lire quindicimila ha diritto a tre voti, e può quindi farvi intervenire tre rappresentanti.

Art. 10.

Le assemblee saranno convocate a Roma od altrove con lettera raccomandata ai singoli soci, contenente l'ordine del giorno.

Ogni anno dovrà aver luogo almeno un'assemblea non oltre il mese di giugno.

L'assemblea è presieduta dal presidente della Sezione o dalla persona delegata dal Consiglio; il presidente dell'assemblea nomina un segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 11.

L'assemblea:

a) discute e delibera sulla resa dei conti chiusi al 31 dicembre e sulla relazione presentata dal Consiglio della Sezione;

b) nomina ogni anno, fuori del proprio seno, tre revisori effettivi dei conti e due supplenti;

c) delibera le proposte di modifica al presente regolamento da sottoporsi all'approvazione del Consiglio generale della Confederazione;

d) nomina i probiviri;

e) discute ogni altro argomento all'ordine del giorno.

Norme di amministrazione.

Art. 12.

I fondi dovranno essere depositati a norma dell'art. 20 dello statuto Confederale.

I prelevamenti si potranno eseguire con la firma del presidente, ovvero con la firma di un consigliere, abbinata a quella del segretario, del direttore, o di altro funzionario specialmente autorizzato con deliberazione del Comitato.

Probiviri.

Art. 13.

Il Collegio dei probiviri si compone da tre a cinque membri eletti ogni anno dal Consiglio di Sezione fra persone di notoria probità e indipendenza, che, preferibilmente, si siano ritirate dall'esercizio bancario.

Ad essi saranno sottoposte tutte le controversie interessanti i soci, quando vi sia l'adesione delle parti interessate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 4.

Statuto dell'Associazione sindacale fra istituti nazionali di credito ordinario.

Denominazione, sedi e scopi.

Art. 1.

È costituita l'Associazione sindacale fra istituti nazionali di credito ordinario.

Essa ha sede in Roma e altra sede in Milano, e potrà stabilire uffici di rappresentanza in altre città.

Ha carattere nazionale ed opera in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) la tutela degli interessi economici e morali degli associati per quanto riflette i rapporti di lavoro coi loro dipendenti;

b) di perseguire scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale.

Art. 3.

Possono appartenere all'Associazione, e, nella loro qualità di soci, partecipare all'attività della Associazione stessa, a norma del presente statuto, gli istituti di credito ordinario i quali abbiano i requisiti appresso indicati e rispondano altresì alle condizioni volute dall'art. 1, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

I soci dovranno ispirare la loro condotta a principii di italianità e di solidarietà nazionale.

Per diventare soci si dovrà presentare domanda scritta; su di essa deciderà il Consiglio della associazione.

Il Consiglio ha pure il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica.

Costituiscono motivi di espulsione o di decadenza, la mancanza o la perdita dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e dal presente Statuto, la condotta in contrasto coi principî di italianità e di solidarietà nazionale, nonchè l'appartenenza contemporanea ad associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali a termini dell'art. 12 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Contro il rifiuto di ammissione all'Associazione, come contro l'espulsione dalla stessa, l'interessato potrà ricorrere all'Associazione di grado superiore cui la prima appartenga, purchè il relativo ricorso scritto, motivato e documentato, venga interposto non più tardi di un mese dalla notizia avuta del provvedimento di mancata ammissione o di espulsione che lo riguarda.

È salvo, in ogni caso, il ricorso al Ministro per le corporazioni.

L'adesione all'Associazione importa per il socio un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per eguale periodo di tempo, qualora non intervenga dichiarazione di recesso.

Il recesso nei suoi effetti è regolato dalle stesse norme stabilite dallo Statuto Confederale.

Art. 4.

L'Associazione rappresenta tutti gli istituti di credito ordinario con capitale sottoscritto e versato non inferiore ai sessanta milioni e con dipendenze in più di una regione.

Contributi.

Art. 5.

Il contributo annuo obbligatorio degli enti associati o rappresentati verrà fissato ogni anno del Consiglio entro i limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle corporazioni a termine di legge.

All'esazione di tale contributo potrà provvedere direttamente l'Associazione, se ne ottenga facoltà a termini del l'art. 28 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il Consiglio potrà inoltre, anno per anno, stabilire un contributo suppletivo, a carico dei soli soci, in misura non eccedente quella fissata per il contributo obbligatorio.

Organi dell'Associazione.

Art. 6.

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio;

c) il presidente.

Assemblea.

Art. 7.

L'assemblea è costituita dai soci, che possono farsi ad essa rappresentare da persona appartenente alla loro amministrazione o direzione, munendola di lettera che le conferisca piena facoltà di rappresentanza.

Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto per ciascuno dei dipendenti denunciati e per i quali abbia pagato il contributo sociale obbligatorio e, se prescritto, quello suppletivo.

All'assemblea possono sempre partecipare i consiglieri in carica anche se non delegati a termine del primo comma del presente articolo, senza che però abbiano, in quest'ultimo caso, diritto di voto.

Art. 8.

Le assemblee saranno convocate in una delle sedi sociali con lettera raccomandata ai singoli soci contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni anno dovrà aver luogo almeno un'assemblea entro il 30 giugno.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da altra persona delegata dal Consiglio, che nomina un segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e quelle riguardanti persone a schede segrete.

Le assemblee, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 9.

L'assemblea convocata entro il 30 giugno:

a) discute e delibera sulla resa dei conti chiusi al 31 dicembre;

b) delibera eventuali modifiche allo statuto sociale, salva l'approvazione a norma di legge;

c) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio è composto di un rappresentante per ciascuno degli enti associati, i quali provvederanno alla designazione del rispettivo rappresentante entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui deve procedersi alla rinnovazione del Consiglio.

I consiglieri dovranno appartenere all'amministrazione o direzione del consociato, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I consiglieri decadono quando cessino di appartenere all'amministrazione o direzione del consociato mandante; questi potrà, in tal caso, far luogo ad altra designazione.

Nel caso di impedimento del consigliere l'ente rappresentato potrà delegare, volta per volta, la propria rappresentanza ad altro membro della propria amministrazione o direzione.

Art. 11.

Il Consiglio, oltre a stipulare i contratti collettivi di lavoro nei limiti di cui all'art. 3 dello statuto confederale:

a) elegge, anche fuori del proprio seno, un presidente, la cui nomina deve essere approvata a norma di legge;

b) amministra in genere l'Associazione, uniformandosi alle disposizioni di legge e regolamento;

c) stabilisce i contributi annui a tenore dell'art. 5;

d) indice l'assemblea dei soci;

e) compila la situazione finanziaria da sottoporre all'assemblea con opportuna relazione;

f) esamina le questioni sindacali riguardanti gli Istituti consociati e rappresentati in quanto non vengano avocate dagli organi direttivi delle Associazioni superiori;

g) provvede annualmente alla nomina del segretario e nomina altresì i funzionari, impiegati e consulenti, determinandone i relativi poteri ed emolumenti, nonchè commissioni tecniche speciali per l'esame di singole questioni, alle quali può anche conferire potere di trattare con le Associazioni sindacali.

Il segretario, i funzionari e gli impiegati devono avere i requisiti di cui all'art. 17 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) provvede per l'adempimento di tutte le formalità prescritte dalle leggi e regolamenti.

Le funzioni di cui al 1° comma ed alla lettera f) del presente articolo potranno essere esercitate di diritto dagli organi direttivi delle Associazioni superiori (Federazioni e Confederazioni).

Art. 12.

Le sedute del Consiglio si potranno tenere anche fuori delle sedi.

Esse sono convocate dal presidente, e, in caso di suo impedimento, dal consigliere più anziano ogni qualvolta gli interessi dell'Associazione lo richiedano.

Inoltre il Consiglio dovrà essere convocato quando ne faccia domanda scritta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio può essere interpellato dal presidente su questioni di sua competenza e, quando ciò risulti possibile per la natura delle questioni stesse, anche per iscritto.

Presidente.

Art. 13.

L'Associazione è retta dal presidente eletto dal Consiglio. Esso dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il presidente, o, in caso di sua assenza, il consigliere delegato dal Consiglio con mandato generale o speciale, ha la rappresentanza dell'Associazione.

Norme di amministrazione.

Art. 14.

I mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione comprendono:

1° le entrate per contributi obbligatori e facoltativi versati dai soci;

2° i redditi del patrimonio.

Il patrimonio è costituito:

a) dal fondo di riserva costituito dalla quota sulle entrate annuali che vi fosse eventualmente devoluta ogni anno dal Consiglio, nonchè dalle eccedenze attive che risultassero alla chiusura dei conti annuali;

b) dal fondo di garanzia comprendente la quota sui contributi annuali obbligatori, esatti a sensi dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, in relazione all'art. 18 del regolamento per l'applicazione della legge stessa.

Art. 15.

I fondi sociali verranno depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito fissati dal Consiglio. Tali depositi non potranno essere riscossi se non con le norme stabilite dal regolamento.

L'erogazione delle entrate annuali è così ripartita:

1° Spese obbligatorie:

a) il decimo del provento annuo netto dei contributi obbligatori alla costituzione del fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926 e 18 del regolamento per l'applicazione della legge stessa. Il fondo di garanzia sarà investito in titoli del Debito pubblico;

b) contributo all'Opera nazionale del dopolavoro, all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, all'Opera nazionale Balilla e al Patronato nazionale riconosciuto con decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 26 giugno 1926, nella misura e con le modalità che verranno fissate per decreto dal Ministro per le corporazioni;

c) le attività residue, dopo le assegnazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), verranno impiegate nella misura del 75 per cento nelle spese obbligatorie per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale e per gli altri titoli di cui all'art. 18, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e nel rimanente 25 per cento in:

2° Spese facoltative:

nelle quali sono da comprendere tutte quelle non contemplate nel precedente comma.

Disposizioni varie.

Art. 16.

Nel caso di scioglimento o di revoca di riconoscimento dell'Associazione, salve le funzioni e attribuzioni del liquidatore previsto dall'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, tutta la materia di carattere sindacale dell'Associazione viene assorbita dalla Organizzazione di grado superiore, che ne prosegue la trattazione nell'interesse degli associati o rappresentati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 5.

Statuto dell'Associazione nazionale sindacale fra istituti regionali di credito ordinario.

Denominazione, sedi e scopi.

Art. 1.

E' costituita l'Associazione nazionale sindacale fra istituti regionali di credito ordinario.

Essa ha sede in Roma ed altra sede in Milano, e potrà stabilire uffici di rappresentanza in altre città.

Art. 2.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) la tutela degli interessi economici e morali degli associati per quanto riflette i rapporti di lavoro coi loro dipendenti;

b) di perseguire scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale.

Dei soci.

Art. 3.

Possono appartenere all'Associazione, e, nella loro qualità di soci, partecipare all'attività dell'Associazione stessa a norma del presente statuto, gli istituti di credito ordinario i quali abbiano i requisiti appresso indicati e rispondano altresì alle condizioni volute dall'art. 1, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

I soci dovranno ispirare la loro condotta a principî di italianità e di solidarietà nazionale.

Per diventare soci si dovrà presentare domanda scritta: su di essa deciderà il Consiglio dell'Associazione.

Il Consiglio ha pure il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica.

Costituiscono motivi di espulsione o di decadenza la mancanza o la perdita dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e dal presente statuto, la condotta in contrasto coi principî di italianità e di solidarietà nazionale, nonchè la appartenenza contemporanea ad associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali a termini dell'art. 12 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Contro il rifiuto di ammissione all'Associazione, come contro l'espulsione dalla stessa, l'interessato potrà ricorrere al l'Associazione di grado superiore cui la prima appartenga, purchè il relativo ricorso scritto, motivato e documentato, venga interposto non più tardi di un mese dalla notizia avuta del provvedimento di mancata ammissione o di espulsione che lo riguarda.

E' salvo, in ogni caso, il ricorso al Ministro per le corporazioni.

L'adesione all'Associazione importa per il socio un impegno triennale che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non intervenga dichiarazione di recesso.

Il recesso è regolato dalle stesse norme stabilite dallo Statuto confederale.

Art. 4.

L'Associazione è nazionale e rappresenta tutti gli istituti di credito ordinario con capitale sottoscritto e versato inferiore ai 60 milioni e con dipendenze regionali.

Contributi.

Art. 5.

Il contributo annuo obbligatorio degli enti associati e rappresentati verrà fissato ogni anno dal Consiglio entro i limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per le corporazioni a termine di legge.

All'esazione di tale contributo potrà provvedere direttamente l'Associazione, se ne ottenga facoltà a termini del l'art. 28 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Il Consiglio potrà inoltre, anno per anno, stabilire un contributo suppletivo a carico dei soli soci, in misura non eccedente quella fissata per il contributo obbligatorio.

Organi dell'Associazione.

Art. 6.

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio;

c) il presidente.

Assemblea.

Art. 7.

L'assemblea è costituita dai soci, che possono farsi ad essa rappresentare da persona appartenente alla loro amministrazione o direzione, munendola di lettera che le conferisca piena facoltà di rappresentanza.

Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto per ciascuno dei dipendenti denunciati e per i quali abbia pagato il contributo sociale obbligatorio e, se prescritto, quello suppletivo.

All'assemblea possono sempre partecipare i consiglieri in carica anche se non delegati a termine del 1° comma del presente articolo, senza che però abbiano, in quest'ultimo caso, diritto di voto.

Art. 8.

Le assemblee saranno convocate in una delle sedi sociali, con lettera raccomandata ai singoli soci, contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni anno dovrà aver luogo almeno un'assemblea entro il 30 giugno.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da altra persona delegata dal Consiglio, che nomina un segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e quelle riguardanti persone a schede segrete.

Le assemblee, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 9.

L'assemblea convocata entro il 30 giugno:

a) discute e delibera sulla resa dei conti chiusi al 31 dicembre e sulla relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio;

b) delibera eventuali modifiche allo statuto sociale, salva l'approvazione a norma di legge;

c) determina per ogni biennio il numero dei consiglieri;

d) nomina i consiglieri;

e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio è composto dal numero di membri stabilito dall'assemblea.

I consiglieri dovranno appartenere all'amministrazione o direzione del consociato, durano in carica due anni a partire dall'epoca dell'assemblea annuale nella quale sono eletti, e sono rieleggibili.

I consiglieri decadono quando cessino di appartenere all'amministrazione o direzione del consociato mandante.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, gli altri consiglieri provvedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea.

Art. 11.

Il Consiglio, oltre a stipulare i contratti collettivi di lavoro nei limiti di cui all'art. 3 dello statuto confederale:

a) elegge, anche fuori del proprio seno, un presidente, la cui nomina dovrà essere approvata a norma di legge;

b) amministra in genere l'Associazione, uniformandosi alle disposizioni di legge e di regolamento;

c) stabilisce i contributi annui a tenore dell'art. 5;

d) indice l'assemblea dei soci;

e) compila la situazione finanziaria da sottoporre all'assemblea con opportuna relazione;

f) esamina le questioni sindacali riguardanti gli Istituti consociati e rappresentati, in quanto non vengano avocate dagli organi direttivi delle Associazioni superiori;

g) provvede annualmente alla nomina del segretario e nomina altresì i funzionari, impiegati e consulenti, determinandone i relativi poteri ed emolumenti, nonchè commissioni tecniche speciali per l'esame di singole questioni, alle quali può anche conferire potere di trattare con le altre Associazioni sindacali.

Il segretario, i funzionari e gli impiegati devono avere i requisiti di cui all'art. 17 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) provvede per l'adempimento di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento.

Art. 12.

Le funzioni di cui al 1° comma ed alla lettera *f*) del precedente articolo potranno essere esercitate di diritto dagli organi direttivi delle Associazioni superiori (Federazione e Confederazione).

Art. 13.

Le sedute del Consiglio si potranno tenere anche fuori delle sedi.

Esse sono convocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal consigliere più anziano ogni qualvolta gli interessi dell'Associazione lo richiedano.

Inoltre il Consiglio dovrà essere convocato quando ne faccia domanda scritta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle sue riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. In seconda convocazione le riunioni del Consiglio sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Il Consiglio può essere interpellato dal presidente su questioni di sua competenza e, quando ciò sia possibile per la natura delle questioni stesse, anche per iscritto.

Presidente.

Art. 14.

L'Associazione è retta dal presidente eletto dal Consiglio. Esso dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 15.

Il presidente, o, in caso di sua mancanza, il consigliere delegato dal Consiglio con mandato generale o speciale, ha la rappresentanza dell'Associazione.

Norme di amministrazione.

Art. 16.

I mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione comprendono:

1° le entrate per contributi obbligatori e facoltativi versati dai soci;

2° i redditi del patrimonio.

Il patrimonio è costituito:

a) dal fondo di riserva costituito dalla quota sulle entrate annuali che vi fosse eventualmente devoluta ogni anno dal Consiglio, nonchè dalle eccedenze attive che risultassero alla chiusura dei conti annuali;

b) dal fondo di garanzia comprendente la quota sui contributi annuali obbligatori esatti a sensi dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, in relazione all'art. 18 del regolamento per l'applicazione della legge stessa.

Art. 17.

I fondi sociali verranno depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito fissati dal Consiglio. Tali depositi non potranno essere riscossi se non con le norme stabilite dal regolamento.

L'erogazione delle entrate annuali è così ripartita:

1° Spese obbligatorie:

a) il decimo del provento annuo netto dei contributi obbligatori alla costituzione del fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926 e 18 del Regolamento per l'applicazione della legge stessa. Il fondo di garanzia sarà investito in titoli del Debito pubblico;

b) contributo all'Opera nazionale del dopolavoro, all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, all'Opera nazionale Balilla ed al Patronato nazionale riconosciuto con decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 26 giugno 1926, nella misura e con le modalità che verranno fissate per decreto del Ministro per le corporazioni;

c) le attività residue, dopo le assegnazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), verranno impiegate nella misura del 75 per cento nelle spese obbligatorie per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale e per gli altri titoli di cui all'art. 18, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926 n. 1130, e nel rimanente 25 per cento in:

2° Spese facoltative:

nelle quali sono da comprendere tutte quelle non contemplate nel precedente comma.

Disposizioni varie.

Art. 18.

Nel caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Associazione, salvo le funzioni e attribuzioni del liquidatore previsto dall'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, tutta la materia di carattere sindacale dell'Associazione viene assorbita dalla Organizzazione di grado superiore, che ne prosegue la trattazione nell'interesse degli associati e rappresentati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 6.

Statuto dell'Associazione nazionale sindacale fra banchieri privati.

Denominazione, sedi e scopi.

Art. 1.

E' costituita l'Associazione nazionale sindacale fra banchieri privati. Essa ha sede principale in Roma ed altra sede in Milano, e potrà stabilire uffici di rappresentanza in altre città.

Art. 2.

L'Associazione — escluso ogni scopo di lucro — si propone:

a) la tutela degli interessi economici e morali degli associati per quanto riflette i rapporti di lavoro con i loro dipendenti;

b) di perseguire scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale.

Dei soci.

Art. 3.

Possono appartenere all'Associazione e, nella loro qualità di soci, partecipare all'attività dell'Associazione stessa a norma del presente statuto, i banchieri privati i quali abbiano i requisiti voluti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

I soci dovranno ispirare la loro condotta a principi di italianità e di solidarietà nazionale.

Per diventare soci si dovrà presentare domanda scritta. Su di essa deciderà il Consiglio.

Il Consiglio ha pure il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica.

Costituiscono motivi di espulsione o di decadenza la mancanza o la perdita dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e dal presente statuto, la condotta in contrasto coi principii di italianità e di solidarietà nazionale, nonchè l'appartenenza contemporanea ad associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali a termini dell'art. 12 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Contro il rifiuto di ammissione all'Associazione, come contro la espulsione dalla stessa, l'interessato potrà ricorrere all'Associazione di grado superiore cui la prima appartenga, purchè il relativo ricorso scritto, motivato e documentato, venga interposto non più tardi di un mese dalla notizia avuta del provvedimento di mancata ammissione o di espulsione che lo riguarda.

E' salvo, in ogni caso, il ricorso al Ministro per le corporazioni.

L'adesione all'Associazione importa per il socio un impegno triennale che, alla scadenza, si intende rinnovato per eguale periodo di tempo, qualora non intervenga dichiarazione di recesso.

Il recesso è regolato dalle stesse norme dello statuto confederale.

Art. 4.

L'Associazione è nazionale, e rappresenta i banchieri privati di tutto il Regno.

Contributi.

Art. 5.

Il contributo annuo obbligatorio degli associati o rappresentati verrà fissato ogni anno dal Consiglio entro i limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per le corporazioni a termine di legge.

All'esazione di tale contributo potrà provvedere direttamente l'Associazione se ne ottenga la facoltà a termini dell'art. 38 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il Consiglio potrà inoltre, anno per anno, stabilire un contributo suppletivo a carico dei soli soci, in misura non eccedente quella fissata per il contributo obbligatorio.

Organi dell'Associazione.

Art. 6.

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio;
c) il presidente.

Assemblea.

Art. 7.

L'assemblea è costituita dai soci che intervengono personalmente od a mezzo di rappresentante.

Il rappresentante dovrà appartenere all'amministrazione o direzione del rappresentato, ed essere munito di lettera conferentegli piena facoltà di rappresentanza.

Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto per ciascuno dei dipendenti denunciati e per i quali abbia pagato il contributo sociale obbligatorio e, se prescritto, quello suppletivo.

All'assemblea possono sempre partecipare i consiglieri in carica anche se non delegati, a termini del 2° comma del presente articolo, senza però che abbiano, in questo ultimo caso, diritto di voto.

Art. 8.

Le assemblee saranno convocate in una delle sedi sociali con lettera raccomandata ai singoli soci contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni anno dovrà aver luogo almeno una assemblea entro il 30 giugno.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da altra persona delegata dal Consiglio, che nomina un segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e quelle riguardanti persone a schede segrete.

Le assemblee, trascorsa un'ora da quella indicata dall'avviso di convocazione, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 9.

L'assemblea convocata entro il 30 giugno:

a) discute e delibera sulla resa dei conti chiusi al 31 dicembre e sulla relazione presentata dal Consiglio;

b) delibera eventuali modifiche allo statuto sociale, salva l'approvazione a norma di legge;

c) determina per ogni biennio il numero dei consiglieri;

d) nomina i consiglieri;

e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio è composto del numero di membri stabilito dall'assemblea.

I consiglieri dovranno appartenere all'amministrazione o direzione del consociato; durano in carica due anni a partire dall'epoca dell'assemblea annuale nella quale sono eletti, e sono rieleggibili.

I consiglieri decadono quando cessino di esercitare il commercio bancario, o quando più non rivestano la carica di rappresentante legale o di dirigente o di procuratore della Banca rappresentata.

In caso di vacanza di un posto di consigliere gli altri consiglieri procedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea.

Art. 11.

Il Consiglio, oltre a stipulare i contratti collettivi di lavoro nei limiti di cui all'art. 3 dello statuto confederale:

a) elegge, anche fuori del proprio seno, un presidente, la cui nomina dovrà essere approvata a norma di legge;

b) amministra in genere l'Associazione, uniformandosi alle disposizioni della legge e del regolamento;

c) stabilisce i contributi annui a tenore dell'art. 5;

d) indice l'assemblea dei soci;

e) compila la situazione finanziaria da sottoporre alla assemblea con opportuna relazione;

f) esamina le questioni sindacali riguardanti i consociati ed i rappresentati in quanto non vengano avocate dagli organi direttivi delle Associazioni superiori;

g) provvede annualmente alla nomina del segretario e nomina altresì i funzionari, impiegati e consulenti, determinandone i relativi poteri ed emolumenti, nonchè Commissioni tecniche speciali per l'esame di singole questioni, alle quali può anche deferire poteri di trattare con le altre Associazioni sindacali.

Il segretario, i funzionari e gli impiegati devono avere i requisiti di cui all'art. 17 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130;

h) provvede per l'adempimento di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento.

Art. 12.

Le funzioni di cui al comma 1° ed alla lettera *f)* del precedente articolo potranno essere esercitate di diritto dagli organi direttivi delle Associazioni superiori (Federazione e Confederazione).

Art. 13.

Le sedute del Consiglio si potranno tenere anche fuori della sede.

Esse sono convocate dal presidente, o, in caso di suo impedimento, dal consigliere più anziano ogni qualvolta gli interessi dell'Associazione lo richiedano.

Inoltre il Consiglio dovrà essere convocato quando ne faccia domanda scritta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle sue riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

In seconda convocazione le riunioni del Consiglio sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio può essere interpellato dal presidente anche per iscritto su questioni di sua competenza quando ciò risulti possibile per la natura delle questioni stesse.

Presidente.

Art. 14.

L'Associazione è retta dal presidente eletto dal Consiglio, che dura in carica due anni. Esso è rieleggibile.

Il presidente o, in caso di sua mancanza, il consigliere delegato dal Consiglio con mandato generale o speciale, ha la rappresentanza dell'Associazione.

Norme di amministrazione.

Art. 15.

I mezzi per lo svolgimento dell'attività della Associazione comprendono:

1° le entrate per contributi obbligatori e facoltativi versati dai soci;

2° i redditi del patrimonio.

Il patrimonio è costituito:

a) dal fondo di riserva costituito dalla quota sulle entrate annuali che vi fosse eventualmente devoluta ogni anno dal Consiglio, nonchè dalle eccedenze attive che risultassero alla chiusura dei conti annuali;

b) dal fondo di garanzia comprendente la quota sui contributi annuali obbligatori esatti a sensi dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, in relazione all'art. 18 del regolamento per l'applicazione della legge stessa.

Art. 16.

I fondi sociali verranno depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito fissati dal Consiglio. Tali depositi non potranno essere riscossi se non con le norme stabilite dal Regolamento.

L'erogazione delle entrate annuali è così ripartita:

1° Spese obbligatorie:

a) il decimo del provento annuo netto dei contributi obbligatori alla costituzione del fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926 e 18 del regolamento per l'applicazione della legge stessa. Il fondo di garanzia sarà investito in titoli del Debito pubblico;

b) contributo all'Opera nazionale del dopolavoro, all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, all'Opera nazionale Balilla e al Patronato nazionale riconosciuto con decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 26 giugno 1926, nella misura e con le modalità che verranno fissate con decreto del Ministro per le corporazioni;

c) le attività residue, dopo le assegnazioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, verranno impiegate nella misura del 75 per cento nelle spese obbligatorie per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale e per gli altri titoli di cui all'articolo 18, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e nel rimanente 25 per cento in:

2° Spese facoltative:

nelle quali sono da comprendere tutte quelle non contemplate nel precedente comma.

Disposizioni varie.

Art. 17.

Nel caso di scioglimento o di revoca di riconoscimento dell'Associazione, salve le funzioni attribuite al liquidatore previsto dall'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, tutta la materia di carattere sindacale dell'Associazione viene assorbita dalla Organizzazione di grado superiore, che ne prosegue la trattazione nell'interesse degli associati e rappresentati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 7.

Statuto del Sindacato nazionale fra banche popolari.

Denominazione, sedi e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fra banche popolari. Esso ha sede principale in Roma, e potrà stabilire uffici di rappresentanza in altre città, nonchè promuovere la costituzione di raggruppamenti regionali.

Art. 2.

Il Sindacato, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) la tutela degli interessi economici e morali degli associati per quanto riflette i rapporti di lavoro coi loro dipendenti;

b) di perseguire scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale.

Art. 3.

Possono appartenere al Sindacato gli istituti cooperativi di credito a responsabilità limitata, i quali abbiano i requisiti indicati dall'art. 1, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

I soci dovranno ispirare la loro condotta a principî di italianità e di solidarietà nazionale.

Per diventare soci si dovrà presentare domanda scritta; su di essa deciderà il Consiglio del Sindacato.

Il Consiglio ha pure il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica.

Costituiscono motivi di espulsione o di decadenza la mancanza o la perdita dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e dal presente statuto, la condotta in contrasto coi principî di italianità e di solidarietà nazionale, nonchè l'appartenenza contemporanea ad associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali a termini dell'art. 12 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Contro il rifiuto di ammissione al Sindacato, come contro l'espulsione dallo stesso, l'interessato potrà ricorrere all'Associazione di grado superiore cui il Sindacato appartenga, purchè il relativo ricorso scritto, motivato e documentato, venga interposto non più tardi di un mese dalla notizia avuta del provvedimento di mancata ammissione o di espulsione che lo riguarda.

E' salvo, in ogni caso, il ricorso al Ministro per le corporazioni.

L'adesione alla Associazione importa per il socio impegno triennale che alla scadenza si intende rinnovato per egual periodo di tempo qualora non intervenga dichiarazione di recesso.

Il recesso è regolato dalle stesse norme stabilite dallo statuto confederale.

Art. 4.

Il Sindacato è nazionale e rappresenta tutti gli istituti cooperativi di credito a responsabilità limitata del Regno.

Contributi.

Art. 5.

Il contributo annuo degli enti associati e rappresentati verrà fissato ogni anno dal Consiglio entro i limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per le corporazioni a termine di legge.

All'esazione di tale contributo potrà provvedere direttamente il Sindacato se ne ottenga facoltà a termini dell'articolo 28 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il Consiglio potrà inoltre, anno per anno, stabilire un contributo suppletivo a carico dei soli soci, in misura non eccedente quella fissata per il contributo obbligatorio.

Organi del Sindacato.

Art. 6.

Gli organi del Sindacato sono:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio;
c) il presidente.

Assemblea.

Art. 7.

L'assemblea è costituita dagli istituti sindacati.

Essi di regola devono farsi ad essa rappresentare da persona appartenente al loro Consiglio di amministrazione o alla loro Direzione, munendola di lettera che conferisca loro piena facoltà di rappresentanza. Gli istituti sindacati che non potessero inviare all'assemblea un loro rappresentante, potranno farsi rappresentare dal delegato di un altro istituto sindacato, munendolo di delega speciale.

Nessun delegato potrà rappresentare più di 250 voti.

Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto per ciascuno dei dipendenti denunciati e per i quali abbia pagato il contributo sociale obbligatorio, e, se prescritto, quello suppletivo, con un massimo di 50 voti.

Il rappresentante dell'istituto sindacato può essere assistito all'assemblea da un consigliere in carica, però senza diritto di voto.

Art. 8.

Le assemblee saranno convocate in Roma od altrove con lettera raccomandata ai singoli soci, contenente l'ordine del

giorno, da spedirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni anno dovrà aver luogo almeno un'assemblea non oltre il 30 giugno.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da altra persona delegata dal Consiglio, che nomina un segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e quelle riguardanti persone a schede segrete.

Le assemblee, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 9.

L'assemblea convocata non oltre il 30 giugno:

a) discute e delibera sulla resa dei conti chiusi al 31 dicembre e sulla relazione presentata dal Consiglio;

b) delibera eventuali modifiche allo statuto sociale, salva l'approvazione a norma di legge;

c) determina biennalmente il numero dei consiglieri;

d) nomina i consiglieri e delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio è composto dal numero dei membri stabilito biennalmente dall'assemblea.

I consiglieri dovranno appartenere all'amministrazione o direzione dell'ente sindacato, durano in carica fino all'assemblea ordinaria del secondo anno successivo a quello della loro elezione, e sono rieleggibili.

I consiglieri decadono quando cessino di appartenere all'amministrazione o direzione dell'ente sindacato mandante.

In caso di vacanza di un posto di consigliere gli altri consiglieri provvedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea.

Art. 11.

Il Consiglio, oltre a stipulare i contratti collettivi di lavoro entro i limiti dell'art. 3 dello statuto confederale:

a) elegge, anche fuori del proprio seno, un presidente, la cui nomina dovrà essere approvata a norma di legge;

b) amministra in genere il Sindacato, provvedendo anche a tutto quanto concerne il buon andamento del Sindacato;

c) stabilisce i contributi annui a tenore dell'art. 5;

d) indice l'assemblea dei soci;

e) compila la situazione finanziaria da sottoporre all'assemblea con opportuna relazione;

f) esamina le questioni sindacali riguardanti i rappresentati ed i sindacati;

g) provvede annualmente alla nomina del segretario, e nomina altresì i funzionari, gli impiegati e consulenti, determinandone i relativi poteri ed emolumenti, nonchè Commissioni tecniche speciali per l'esame di singole questioni, alle quali può anche conferire poteri di trattare con le altre associazioni sindacali.

Il segretario, i funzionari e gli impiegati devono avere i requisiti di cui all'art. 17 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 12.

Le funzioni di cui al 1° comma ed alla lettera f) del precedente articolo potranno essere esercitate di diritto dagli organi direttivi delle associazioni superiori (Federazione e Confederazione).

Art. 13.

Le sedute del Consiglio si potranno tenere fuori della sede. Esse sono convocate dal presidente, o, in caso di suo impedimento, dal consigliere più anziano ogni qualvolta gli interessi del Sindacato lo richiedano.

Inoltre il Consiglio dovrà essere convocato quando ne faccia domanda scritta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Presidente.

Art. 14.

Il Sindacato è retto dal presidente eletto dal Consiglio. Esso dura in carica due anni, ed è rieleggibile.

Il presidente, ed, in caso di suo impedimento o mancanza, il consigliere delegato dal Consiglio con mandato generale o speciale, ha la rappresentanza del Sindacato.

Norme di amministrazione.

Art. 15.

I mezzi per lo svolgimento dell'attività della Associazione comprendono:

1° le entrate per contributi obbligatori e facoltativi versati dai soci;

2° i redditi del patrimonio.

Il patrimonio è costituito:

a) dal fondo di riserva costituito dalla quota sulle entrate annuali che vi fosse eventualmente devoluta ogni anno dal Consiglio, nonchè dalle eccedenze attive che risultassero alla chiusura dei conti annuali;

b) dal fondo di garanzia comprendente la quota sui contributi annuali obbligatori esatti a sensi dell' art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, in relazione all'art. 18 del regolamento per l'applicazione della legge stessa.

Art. 16.

I fondi sociali verranno depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito fissati dal Consiglio. Tali depositi non potranno essere riscossi se non con le norme stabilite dal regolamento.

L'erogazione delle entrate annuali è così ripartita:

1° Spese obbligatorie:

a) il decimo del provento annuo netto dei contribuiti obbligatori alla costituzione del fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, e 18 del regolamento per l'applicazione della legge stessa. Il fondo di garanzia sarà investito in titoli del Debito pubblico:

b) contributo all'Opera nazionale del dopolavoro, alla Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, all'Opera nazionale Balilla e al Patronato nazionale riconosciuto con decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 26 giugno 1926, nella misura e con le modalità che verranno fissate per decreto del Ministro per le corporazioni;

c) le attività residue, dopo le assegnazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), verranno impiegate nella misura del 75 per cento nelle spese obbligatorie per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale e per gli altri titoli di cui all'art. 18, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e nel rimanente 25 per cento in:

2° Spese facoltative:
nelle quali sono da comprendere tutte quelle non contemplate nel precedente comma.

Disposizioni varie.

Art. 17.

Nel caso di scioglimento o di revoca di riconoscimento del Sindacato, salvo le funzioni e attribuzioni del liquidatore previsto dall'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, tutta la materia di carattere sindacale del Sindacato viene assorbita dall'Organizzazione di grado superiore, che ne prosegue la trattazione nell'interesse degli associati e rappresentati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 8.

Statuto dell'Associazione nazionale sindacale fra ditte e commissionari di Borsa.

Oggetto - Sede.

Art. 1.

E' costituita, con sede principale in Roma ed altra sede in Milano, l'Associazione nazionale fra ditte e commissionari di Borsa.

Art. 2.

L'Associazione potrà essere suddivisa in tante sezioni quante sono le Borse dei valori nel Regno, oppure stabilire, nei luoghi ove sono aperte le Borse, suoi uffici di rappresentanza.

Art. 3.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) di coordinare e tutelare gli interessi economici e morali degli associati per quanto riflette i rapporti di lavoro coi loro dipendenti in armonia alle supreme esigenze della Nazione;

b) di favorire, nel limite delle sue possibilità, iniziative e istituzioni di solidarietà ed assistenza aventi carattere sì economico che di educazione morale e nazionale;

c) di provvedere all'attuazione delle disposizioni di legge e regolamento in materia sindacale;

d) di dirimere, in via amichevole e conciliativa, su richiesta delle parti, questioni anche di carattere non generale.

Soci e loro obblighi.

Art. 4.

Possono appartenere all'Associazione, e, nella loro qualità di soci, partecipare all'attività di essa, a norma del presente statuto, le ditte bancarie ed i commissionari regolarmente iscritti ad una Camera di commercio del Regno che esercitino la commissione nelle Borse italiane, ispirino la loro condotta a principi di italianità e di solidarietà nazionale, ed abbiano inoltre i requisiti voluti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 5.

L'ammissione a socio ha luogo su domanda scritta controfirmata da due soci. Su di esso deciderà il Consiglio dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione importa per il socio un impegno triennale che, alla scadenza, si intende rinnovato per eguale periodo di tempo qualora non intervenga dichiarazione di recesso.

Il recesso è regolato dalle stesse norme dello statuto confederale.

Il Consiglio ha il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica.

Costituiscono motivi di espulsione o di decadenza la mancanza o la perdita dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e dal presente statuto, la condotta in contrasto coi principî di italianità e di solidarietà nazionale, il venir meno alle norme di correttezza professionale, nonchè l'appartenenza contemporanea ad associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali a termini dell'art. 12 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Contro il rifiuto di ammissione all'Associazione, come contro l'espulsione dalla stessa, l'interessato potrà ricorrere all'Associazione di grado superiore cui la prima appartenga, purchè il relativo ricorso scritto, motivato e documentato, venga interposto non più tardi di un mese dalla notizia avuta del provvedimento di mancata ammissione o di espulsione che lo riguarda.

E' salvo, in ogni caso, il ricorso al Ministro per le corporazioni.

Art. 6.

L'associazione è nazionale e rappresenta tutte le ditte ed i commissionari di Borsa che operano nel Regno.

Art. 7.

Il socio è tenuto al pagamento di una tassa di ammissione nella misura che verrà per ciascun anno determinata dal Consiglio. Il contributo annuo obbligatorio degli associati o rappresentati verrà fissato ogni anno dal Consiglio entro i limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per le corporazioni a termini di legge.

All'esazione di tale contributo potrà provvedere direttamente l'Associazione se ne ottenga facoltà a termini dell'art. 28 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il Consiglio potrà inoltre, anno per anno, stabilire un contributo suppletivo, a carico dei soli soci, in misura non eccedente quella fissata per il contributo obbligatorio.

Art. 8.

Sono organi dell'Associazione:

1° il presidente;
2° l'assemblea generale;
3° il Consiglio;
4° il Collegio dei revisori;
5° il Collegio dei probiviri.

Art. 9.

Le funzioni sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

Art. 10.

Gli eletti alle cariche sociali si rinnovano ogni due anni e sono rieleggibili.
Il primo biennio scade il 31 dicembre 1927.

Presidente.

Art. 11.

L'Associazione è retta dal presidente, il quale viene eletto dall'assemblea. La sua nomina deve essere approvata a norma di legge.
Il presidente o, in caso di sua mancanza, il consigliere delegato dal Consiglio con mandato generale o speciale ha la rappresentanza dell'Associazione, e nei casi di urgenza potrà prendere anche provvedimenti di carattere generale nel comune interesse, salvo ratifica del Consiglio.

Assemblea generale.

Art. 12.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria ha luogo nel primo trimestre di ogni anno.
Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio lo creda opportuno, o quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione dell'oggetto da trattarsi, da tanti soci pari almeno ad un terzo degli iscritti.

Art. 13.

Le assemblee sono convocate dal presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da spedirsi ai soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 14.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante semplice delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Un socio non può rappresentare più di dieci soci.

Art. 15.

Ogni socio ha diritto ad un voto per sè e ad un altro per ogni delega conferitagli.

Art. 16.

Le assemblee sono legalmente costituite in prima convocazione quando intervengano tanti soci che rappresentino almeno un quinto degli iscritti. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'assemblea si intende convocata in seconda convocazione, ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 17.

Per le deliberazioni portanti modifiche allo statuto, e per lo scioglimento dell'Associazione, occorrerà la presenza di almeno due quinti dei soci e il voto favorevole di due terzi degli intervenuti.

Art. 18.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.
Il presidente nomina fra i presenti due scrutatori ed un segretario.

Art. 19.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono i partecipanti, e quelle riguardanti persone a schede segrete.

Art. 20.

Spetta all'assemblea:

1° discutere e deliberare sul conto consuntivo dell'esercizio sociale che si chiude al 31 dicembre e sulle relazioni del Consiglio e dei revisori;
2° deliberare eventuali modifiche allo statuto sociale, salvo l'approvazione a norma di legge;
3° determinare, per ogni biennio, il numero dei consiglieri e procedere alla loro elezione;
4° nominare, pure per ogni biennio:
il presidente,
3 revisori,
3 probiviri;
5° deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Consiglio.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo è composto dal presidente e dal numero di membri fissato, a norma del precedente articolo 20, fra 7 e 13 consiglieri.

Art. 22.

Ciascun consigliere può, di volta in volta, delegare altro dei colleghi a rappresentarlo alla riunione del Consiglio.
Ogni consigliere non può rappresentare più di un collega assente.

Art. 23.

Nel caso di vacanza di un posto di consigliere il Consiglio provvede a surrogarlo nominando un altro consigliere scelto fra gli associati.
Il consigliere surrogato decade allo spirare del biennio in corso.

Art. 24.

Il Consiglio nomina, anche fuori del proprio seno, un segretario.

Nomina altresì i funzionari, impiegati e consulenti, determinandone i relativi poteri e gli emolumenti.

Il segretario, i funzionari e gli impiegati devono avere i requisiti di cui all'art. 17 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130.

Art. 25.

Il Consiglio nominerà nel suo seno un Comitato esecutivo di tre membri, oltre il presidente e il segretario, deferendo al medesimo parte dei propri poteri, e determinando le norme pel suo funzionamento.

Art. 26.

Il Consiglio, oltre a stipulare i contratti collettivi di lavoro nei limiti dell'art. 3 dello statuto confederale:

1° amministra in genere l'Associazione, e provvede a tutto quanto può interessare il buon andamento della stessa ed il raggiungimento dei suoi scopi, uniformandosi alle disposizioni della legge e del regolamento;

2° esercita il potere disciplinare sui soci;

3° nomina e revoca il personale d'ufficio;

4° determina, a tenore dell'art. 7 del presente statuto, i contributi annui;

5° indice l'assemblea dei soci;

6° compila la situazione finanziaria da sottoporre all'Assemblea con opportuna relazione;

7° esamina le questioni sindacali ed assistenziali riguardanti i consociati e i rappresentati in quanto non vengano avocate dagli organi direttivi delle Associazioni superiori;

8° provvede per l'adempimento di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento.

Art. 27.

Le sedute del Consiglio sono convocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal consigliere più anziano ogni qualvolta gli interessi dell'Associazione lo richiedano.

Inoltre il Consiglio dovrà essere convocato quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. Per la validità delle sue riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio può essere interpellato dal presidente anche per iscritto su questioni di sua competenza quando ciò risulti possibile per la natura delle questioni stesse.

Collegio dei revisori.

Art. 28.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri.

I revisori hanno diritto di ispezionare i libri dell'Associazione ed hanno l'obbligo di esaminare, sulla base dei libri stessi, il bilancio annuale, e di riferire in proposito all'assemblea generale.

Collegio dei probiviri.

Art. 29.

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri eletti ogni anno dall'assemblea generale tra persone di notoria probità e indipendenza.

Ad essi saranno sottoposte le controversie di carattere morale che sorgessero tra l'Associazione ed i singoli soci, ovvero fra i soci.

Norme di amministrazione.

Art. 30.

I mezzi per lo svolgimento dell'attività della Associazione comprendono:

1° le entrate per contributi obbligatori e facoltativi versati dai soci;

2° i redditi del patrimonio.

Il patrimonio è costituito:

a) dal fondo di riserva, costituito dalla quota sulle entrate annuali che vi fosse eventualmente devoluta ogni anno dal Consiglio, nonchè dalle eccedenze attive che risultassero alla chiusura dei conti annuali;

b) dal fondo di garanzia, comprendente la quota sui contributi annuali obbligatori esatti a sensi dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, in relazione all'art. 18 del regolamento per l'applicazione della legge stessa.

Art. 31.

I fondi sociali verranno depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito fissati dal Consiglio. Tali depositi non potranno essere riscossi se non con le norme stabilite dal regolamento.

L'erogazione delle entrate annuali è così ripartita:

1° spese obbligatorie:

a) il decimo del provento annuo netto dei contributi obbligatori alla costituzione del fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926 e 18 del regolamento per l'applicazione della legge stessa. Il fondo di garanzia sarà investito in titoli del Debito pubblico;

b) contributo all'Opera nazionale del dopolavoro, all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, all'Opera nazionale Balilla e al Patronato nazionale riconosciuto con decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 26 giugno 1926, nella misura e con le modalità che verranno fissate con decreto del Ministro per le corporazioni;

c) le attività residue, dopo le assegnazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), verranno impiegate nella misura del 75 per cento nelle spese obbligatorie per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale e per gli altri titoli di cui all'art. 18, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e nel rimanente 25 per cento in:

2° spese facoltative:

nelle quali sono da comprendere tutte quelle non contemplate nel precedente comma.

Disposizioni varie.

Art. 32.

Nel caso di scioglimento o di revoca di riconoscimento dell'Associazione, salve le attribuzioni del liquidatore previsto dall'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, tutta la materia di carattere sindacale dell'Associazione viene assorbita dalla Organizzazione di grado superiore, che ne prosegue la trattazione nell'interesse degli associati e rappresentati.

Disposizioni transitorie.

Art. 33.

Il Consiglio è autorizzato ad introdurre nel presente statuto le modifiche che si rendessero necessarie in rapporto alle disposizioni di legge e di regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2090.

REGIO DECRETO 3 settembre 1926, n. 1782.

Estensione alle nuove Provincie dei regolamenti sulla pesca in quanto concernono le acque dolci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, nonchè l'articolo 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visto il R. decreto 15 febbrajo 1925, n. 767, che ha esteso alle nuove Provincie le leggi sulla pesca in quanto concernono le acque dolci;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, la giustizia, le finanze, i lavori pubblici e l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I regolamenti approvati con i Regi decreti 22 novembre 1914, n. 1486, e 29 ottobre 1922, n. 1647, emessi, rispettivamente, per l'applicazione delle leggi 4 marzo 1877, n. 3706, e 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca, nonchè il decreto legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, recante provvedimenti a favore della pesca, sono pubblicati ed avranno esecuzione, il secondo e il terzo solo in quanto concernono le acque dolci, nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e col R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 211.

Art. 2.

Nelle nuove Provincie, esclusa la parte del Lago di Garda ed i suoi affluenti, che sono al nord del vecchio confine, le norme sulla pesca del cessato regime conservate in vigore dal R. decreto 15 febbraio 1925, n. 767, che ha esteso ai detti territori le leggi sulla pesca in quanto concernono le acque dolci, sono abrogate.

Nondimeno, in via temporanea, ed in deroga a qualunque altra disposizione, vi continueranno ad aver vigore quelle che stabiliscono i periodi di divieti di pesca, in relazione alle varie specie di pesci, e fissano le misure minime che i pesci debbono aver raggiunto per poter essere catturati (articoli 1 e 2 dell'ordinanza dell'i. r. Luogotenente 19 giugno 1887).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — GIURIATI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 134. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2091.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1785.

Nomina di presidi nei Regi istituti medi d'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regolamento 27 novembre 1924, n. 2367;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino a tutto il 30 settembre 1927 il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di promuovere presidi nei Regi istituti medi di qualunque tipo gl'insegnanti medi ordinari e di disporre passaggi di presidi dalla 2ª alla 1ª categoria, anche se non ricorrano le condizioni richieste dall'art. 64 del regolamento 27 novembre 1924, n. 2367.

Per lo stesso periodo di tempo è sospesa l'applicazione degli articoli 66 e 67 dello stesso regolamento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 137. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2092.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1926, n. 1783.

Proroga del termine per l'ammissione ai benefici del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata l'urgenza e l'assoluta necessità di prorogare il termine per l'ammissione ai benefici del R. decreto legge 1° febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni potrà, a suo insindacabile giudizio, ammettere ai benefici previsti dal R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, le navi con i relativi macchinari e apparecchi ausiliari, dichiarate a tutto il 31 dicembre 1926, che debbano essere adibite a prestare servizio per linee sovvenzionate di carattere indispensabile (servizi con convenzione a scadenza 31 dicembre 1945).

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo 22 del bilancio del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1925-26 è aumentato di L. 10,000,000.

Art. 3.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente decreto nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, e a quelle dell'art. 21 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865.

Il presente decreto avrà effetto dal 28 giugno 1926 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 135. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2093.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1926, n. 1784.

Imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, e sue successive modificazioni;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di disciplinare le apposite convenzioni già entrate in vigore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina e del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'incremento dell'istruzione professionale degli ufficiali di vascello, di quelli del Genio navale e del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e di quelli delle Capitanerie di porto appartenenti al servizio attivo permanente, i Ministri per la marina e per le comunicazioni potranno imbarcare su piroscafi delle linee sovvenzionate, sui transatlantici e sulle navi da carico esercenti linee regolari, quando dette navi appartengono ad armatori nazionali, ufficiali subalterni di vascello, del Genio navale, del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e delle Capitanerie di porto con un capo gruppo del grado di 1° tenente di vascello o capitano di corvetta.

Art. 2.

Per ciascun ufficiale la durata complessiva dell'imbarco sulle predette navi mercantili non eccederà normalmente i sei mesi.

L'imbarco sarà a tutti gli effetti considerato come compiuto su Regie navi in armamento.

Art. 3.

Per ogni piroscafo il numero degli ufficiali imbarcati come all'art. 1 non potrà essere superiore a 6 compreso il capo gruppo.

Essi non stipuleranno il contratto di arruolamento ma verranno inscritti nel ruolo di equipaggio ed a tutti gli effetti delle leggi vigenti saranno considerati come appartenenti all'equipaggio della nave in sovrannumero al ruolo dello stato maggiore di essa.

Tuttavia non verranno applicate ai medesimi ed ai loro aventi causa le norme di natura economica riflettenti paghe, malattie, cure, rimpatri, perdite di corredi, assicurazioni, ecc. e contemplate così nel Titolo III, libro II del Codice di commercio, e neppure le norme sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e quelle di legge sulla inscrizione alla Cassa invalidi.

Art. 4.

Gli ufficiali subalterni di vascello presteranno durante la navigazione servizio di guardia coadiuvando gli ufficiali di bordo, parteciperanno assieme a questi ai calcoli nautici, e prenderanno parte, alla immediata dipendenza del comandante, alle manovre di entrata e di uscita dai porti; in porto coadiuveranno gli ufficiali incaricati del movimento del carico.

Gli ufficiali del Genio navale e quelli del ruolo transitorio di macchina coadiuveranno gli ufficiali macchinisti nel servizio di guardia in macchina ed in porto assisteranno a quei lavori di smontaggio o rettifica dell'apparato motore e degli apparecchi ausiliari ai quali il direttore di macchina crederà utile farli assistere per loro istruzione.

Gli ufficiali subalterni delle Capitanerie di porto, assisteranno gli ufficiali di bordo nel servizio di guardia in navigazione partecipando alle osservazioni nautiche ed alla risoluzione grafica dei problemi di navigazione, assisteranno alle manovre di entrata e di uscita dai porti, coadiuveranno gli ufficiali incaricati del movimento del carico, e della vigilanza sui servizi di bordo, studieranno la organizzazione dei servizi stessi e, in quanto possibile, l'ordinamento e il traffico dei porti principali visitati, raccogliendo documentazioni e notizie.

Il capo gruppo d'accordo col comandante regolerà il servizio e le franchigie degli ufficiali subalterni e potrà concedere loro brevi licenze durante le permanenze all'estero per compiere gite a scopo di istruzione.

Art. 5.

Agli ufficiali capi gruppo ed agli ufficiali subalterni di vascello, del Genio navale e del ruolo transitorio degli ufficiali

di macchina ed a quelli delle Capitanerie di porto oltre il trattamento mensa dovuto agli ufficiali della marina mercantile imbarcati sullo stesso piroscafo, spetta il soprassoldo giornaliero, rispettivamente, di L. 16 lorde e di L. 14 lorde. Nessun altro assegno speciale è loro dovuto.

Gli stipendi e loro accessori ed il soprassoldo di cui al comma precedente sono corrisposti in valuta nazionale cartacea senza aumento a titolo di cambio.

Le spese di cui al primo comma del presente articolo graveranno sul capitolo « Armamenti navali » del bilancio di previsione per la Marina per la parte relativa agli ufficiali di vascello, del Genio navale e del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, ed a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni per la parte relativa agli ufficiali delle Capitanerie di porto.

Il presente decreto che avrà decorrenza dal 1° ottobre 1926 sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 136. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2094.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1926, n. 1786.
Scioglimento del Consiglio comunale di Milano e nomina del Regio commissario.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 10 ottobre 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Milano.

MAESTA',

In seguito alle dimissioni rassegnate nell'agosto scorso da oltre due terzi dei consiglieri comunali di Milano, la provvisoria gestione del Comune veniva dal Prefetto affidata ad un suo Commissario.

Le complesse esigenze dei servizi municipali e i nuovi importanti problemi che si delineano in relazione al continuo sviluppo ed ai bisogni sempre crescenti della metropoli lombarda, richiedono però che l'amministratore straordinario sia munito di più ampi poteri che gli consentano di assolvere, con mezzi adeguati, il difficile e grave compito commessogli.

Col decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà si provvede, pertanto, allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina del Commissario straordinario, dandosi, inoltre, al Governo la facoltà di prorogarne i poteri oltre i limiti stabiliti dall'art. 323 della legge comunale e provinciale, in rapporto alla vastità del programma che il Commissario stesso dovrà proporsi ed assolvere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 323 della legge comunale e provinciale, 103 e 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di derogare, nei riguardi della straordinaria amministrazione del comune di Milano, alla disposizione dell'art. 323 della legge comunale e provinciale, modificato dall'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Milano è sciolto.

Il sig. Belloni on. prof. Ernesto è nominato Regio commissario per la provvisoria amministrazione di detto Comune.

Art. 2.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ed in conseguenza non saranno applicabili i controlli e le limitazioni di cui al 4° comma dell'art. 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 3.

E' data facoltà al Governo di prorogare i poteri del Regio commissario anche oltre i termini di cui all'art. 323 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 138. — CASATI.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926.
Pareggiamento dell'Istituto agrario « Vegni », alle Capezzine (Arezzo), alle Regie scuole agrarie medie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il capo V del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Vista la domanda del 27 febbraio 1925 del presidente della Giunta di vigilanza dell'Istituto agrario « Vegni » per il pareggiamento dell'Istituto stesso alle Regie scuole agrarie medie, e gli atti istruttori sulla domanda stessa;

Visto il parere favorevole della Sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per il valore legale degli studi che vi si compiono, l'Istituto agrario « Vegni » alle Capezzine (provincia di Arezzo) è pareggiato alle Regie scuole agrarie medie, disciplinate dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1926.

Norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, che vieta per la città e il territorio di Zara la fabbricazione di tabacchi lavorati similari a quelli di produzione del monopolio italiano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, col quale viene fatto divieto, per la città ed il territorio di Zara, della fabbricazione dei tabacchi lavorati similari a quelli di produzione del monopolio italiano, e la fabbricazione di quelli non compresi nel divieto viene posta sotto il controllo della Direzione generale delle privative;

Visto l'art. 3 del decreto medesimo, col quale il Ministero delle finanze è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del decreto;

Determina:

Art. 1.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i fabbricanti che già esercitano, nella città e territorio di Zara, la industria della lavorazione dei tabacchi, dovranno perentoriamente presentare alla Direzione generale delle privative, pel tramite della Regia intendenza di finanza di Zara, domanda in carta da bollo da L. 3, per ottenere la speciale licenza, di cui all'art. 2 del R. decreto 16 settembre 1926, numero 1618.

La domanda dovrà indicare:

1° cognome, nome e domicilio del fabbricante, o nome e domicilio della Società esercente l'industria;

2° ubicazione degli stabilimenti in cui ha luogo la lavorazione dei tabacchi;

3° i tipi dei tabacchi prodotti indicandone le caratteristiche intrinseche ed estrinseche ed i rispettivi condizionamenti.

La Direzione generale delle privative procederà, a mezzo di funzionario a ciò espressamente delegato, alla verifica della merce in corso di lavorazione e dei prodotti finiti prevista dall'art. 2 del predetto Regio decreto.

A seguito dei risultati della verifica, la predetta Direzione generale, qualora ritenesse esclusa ogni similarità fra i prodotti fabbricati e quelli del monopolio, rilascerà la licenza di fabbricazione. Nel caso contrario, sarà insindacabilmente provveduto, con decreto Ministeriale, ad ordinare la cessazione della lavorazione dei tipi ritenuti similari a quelli del monopolio indicando il termine massimo entro il quale la lavorazione stessa potrà essere ulteriormente tollerata.

Art. 2.

Chiunque dall'entrata in vigore del presente decreto, intenda iniziare nella città e territorio di Zara, la lavorazione dei tabacchi o fabbricare nuovi tipi di prodotti nei laboratori già esistenti, dovrà avanzare alla Direzione generale delle privative, per il tramite della Regia intendenza di finanza di Zara, domanda in carta da bollo da L. 3 contenente, nel primo caso, la indicazione di cui ai nn. 1, 2 e 3 del precedente articolo e, nel secondo caso, la indicazione precisa delle caratteristiche e della composizione del nuovo tipo di prodotto, di cui si desidera iniziare la fabbricazione.

La fabbricazione non potrà in alcun caso, essere iniziata prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

Tanto il funzionario incaricato della prima verifica da eseguirsi, in base all'art. 1 del presente decreto, a seguito della domanda per il rilascio della licenza di fabbricazione, quanto gli ispettori delle privative ed i funzionari incaricati che, successivamente, si recheranno presso gli stabilimenti per effettuare le verifiche di controllo, potranno prelevare gratuitamente un campione per ogni tipo di tabacco lavorato, non superiore all'unità minima di condizionamento.

Del prelievo fatto detti funzionari dovranno rilasciare ai fabbricanti regolare ricevuta.

Art. 4.

Gli ufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza che accedono negli stabilimenti a norma dell'art. 2 del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1618, dovranno far risultare da apposito verbale, redatto in confronto del fabbricante, i risultati delle verifiche fatte.

Copia del verbale dovrà essere sempre ed immediatamente rimessa alla Direzione generale delle privative.

Art. 5.

Qualora i fabbricanti impedissero agli ispettori delle privative, ai funzionari incaricati con espresso ordine di servizio della Direzione generale, della verifica alle merci in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti, nonchè agli ufficiali ed agli agenti della Regia guardia di finanza, l'accesso alle fabbriche o, comunque, la esplicazione del loro incarico, l'Intendenza di finanza di Zara provvederà senz'altro alla sospensione della licenza di fabbricazione e ne riferirà alla Direzione generale delle privative, alla quale spetta di adottare i provvedimenti definitivi.

Art. 6.

Se, a seguito delle verifiche di controllo, saranno constatate, nei prodotti delle fabbriche suddette, modificazioni, che, a giudizio insindacabile della Direzione generale delle privative, alterassero le caratteristiche risultanti dalla domanda di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, sarà provveduto, con decreto Ministeriale non suscettibile d'impugnativa, alla revoca immediata della licenza.

Art. 7.

L'Intendenza di finanza di Zara è incaricata della esecuzione dei decreti e provvedimenti che saranno presi dal Ministero delle finanze o dalla Direzione generale delle privative in applicazione delle presenti norme, che saranno registrate alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 ottobre 1926.
Nomina del Comitato amministrativo per l'ente edilizio per i mutilati e invalidi di guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, col quale è stato istituito l'ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del Comitato amministrativo dell'ente medesimo in base alle norme dell'art. 2 del citato Regio decreto-legge;

Decreta:

Il Comitato amministrativo del predetto ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra è composto come segue:
On. Carlo Delcroix, deputato al Parlamento, mutilato di guerra, presidente;
Dott. comm. Aurelio Nicolòdi, mutilato di guerra, vice presidente;
Dott. comm. Torello Abati, capo sezione della Cassa depositi e prestiti, direttore;
Rag. comm. Giovanni Baccarini, mutilato di guerra, membro;
Comm. Luigi Battistini, capo divisione del Ministero dei lavori pubblici, membro;
On. avv. Angelo Manaresi, deputato al Parlamento, presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, membro;
Rag. cav. uff. Vittorio Presti, mutilato di guerra, membro.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1926.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 20 ottobre 1926, n. 104, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 24 settembre 1926, n. 222, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati similari a quelli di produzione del monopolio italiano.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 20 ottobre 1926, n. 105, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1638, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 30 settembre 1926, n. 227, concernente l'aumento del prezzo massimo di vendita al pubblico di talune qualità di tabacchi lavorati.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 20 ottobre 1926, n. 106, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 30 settembre 1926, n. 227, relativo alla variazione dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 25 ottobre 1926.

Francia	69.32	New York	22.787
Svizzera	438 67	Dollaro Canadese	22.69
Londra	110.466	Oro	439.68
Olanda	9.06	Belgrado	40.25
Spagna	344.85	Budapest (pengö)	0.0322
Belgio	63.75	Albania (Franco oro)	434 50
Berlino (Marco oro)	5.38	Norvegia	5.05
Vienna (Schillinge)	3 24	Polonia (Sloty)	—
Praga	68.25	Rendita 3.50 %	66.875
Romania	11.25	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	116 53	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino oro	21.21	Consolidato 5 %	86.50
Peso Argentino carta	9.335	Obbligazioni Venezie 3.50 %	67.025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (*Elenco n.* 18).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 191 — Data della ricevuta: 1° aprile 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: Tremonti Luigi fu Marino per conto del comune di S. Pietro di Gorizia — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Ammontare della rendita: L. 70 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 946 — Data della ricevuta: 30 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Maione Pasquale di Arcangelo — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita: L. 6 consolidato 3 %, con decorrenza senza cedole.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di biologia agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Bologna.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente dei Regi istituti superiori di agricoltura e quella dei relativi stipendi, contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di biologia agraria presso l'Istituto stesso con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caroviveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie purchè non parenti od affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 25 novembre 1926, alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Bologna la domanda corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego a cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguito in una università o istituto del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale; quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, e quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), dal Prefetto o Sottoprefetto; inoltre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno avere la data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando di concorso.

La domanda inoltre dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Bologna presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli; in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Bologna, addì 15 ottobre 1926.

Il direttore: TODARO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.